ASSOCIAZIONE PENSIONATI

Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

Tutti dovremmo preoccuparci del futuro
perché là dobbiamo passare il resto della vita
(Paul Bowles)

NOTIZIARIO N. 102 Trento, 16 maggio 2014

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

È convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci in Trento, via Giusti 35, presso l'**Auditorium Circoscrizione San Giuseppe-Santa Chiara** per il giorno

29 MAGGIO 2013

alle ore 9 in prima convocazione e **alle ore 9.30 in seconda convocazione**

Ordine del giorno

1) Bilancio al 31.12.2013 - Relazione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti;
2) Relazione del Presidente;
3) Elezione del Consiglio Direttivo;
4) Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 9, punto 4, dello Statuto *"è ammessa la facoltà di delega scritta ed ogni partecipante all'Assemblea può essere portatore di non più di cinque deleghe"*.

VERTENZA FIP

Vi aggiorniamo trascrivendo le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU ed ha relazionato in merito al giudice con riferimento ai quesiti postigli dallo stesso:

Omissis…

«CONCLUSIONI

Esaminate e valutate le osservazioni delle parti, il CTU conferma le risposte al primo ed al secondo quesito, che si riportano qui appresso.

Rinviando ai paragrafi che precedono per la dettagliata illustrazione dei criteri adottati per la risoluzione del quesito, che recita:

«... indichi il CTU se la voce "consistenza al 31.12.2005" iscritta a bilancio 2006 rappresentava la consistenza del Fondo derivante dai versamenti effettuati e dagli apporto ad esso confluiti nel corso del tempo maggiorata dei rendimenti, dedotte le prestazioni erogate (come previsto dal

segue a pag. 11

CANDIDATURE

Invitiamo coloro che intendessero candidarsi in occasione delle elezioni del prossimo direttivo di comunicarlo tempestivamente, anche per le vie brevi.

SOMMARIO

Vertenza FIP 1, 11
Progetto di Bilancio dell'Associazione 2013 2
Panchina del pensionato 3
Assistenza fiscale
Mod. 730: novità di interesse generale 4
Proroga dei Bonus per gli interventi sugli immobili 2014 e 2015 5
Perequazione pensioni anno 2014 7
Assistenza fiscale richiesta al sostituto d'imposta, al Caf o al professionista abilitato 8, 9
Scadenzario fiscale del 16 maggio 2014 9
Come e quando si pagheranno le tasse sugli immobili 10
Lettera di un padre al figlio 11
Scadenze per pensionati non titolari di partita IVA 12
I nostri soci 8
I nostri lutti 8

Sede: TRENTO, Corso 3 Novembre 102 – Tel. e Fax 0461 93 32 55 – e-mail: asspenscassa.it - sito web: http://asspenscaritro.xoom.it/

PROGETTO DI BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE 2013

ATTIVO

– saldo conto corrente 31/12/2013	701,38
– quote sociali	3.898,00
– quote sociali integrazione	90,00
– quote sociali arretrate	23,00
– fondo spese minute	20,00
– cedole su titoli	6.406,21
– vendita titoli	9.011,30
– interessi c/c	11,93
– Portafoglio titoli	114.823,93
– Ratei attivi su titoli	1.257,95
– Mobili Arredi	13,00
TOTALE ATTIVO	**136.256,70**

PASSIVO

– abbonamenti	361,62
– stampa notiziario	980,00
– spese legali	1.310,40
– software	702,68
– cancelleria	300,80
– attrezzi, arredo	738,88
– spese assemblea	45,41
– postali	802,24
– telefono	1.007,00
– trasferte e diarie	1.624,30
– spese rappresentanza, varie	74,30
– spese minute	43,05
– imposte tasse	109,94
– quota Ass.Fondo Solidarietà	8.094,00
– manutenzione	100,00
– spese condominiali, pulizia, ristrutturazione	2.277,15
FONDO "consulenze legali"	20.000,00
FONDO affitti e spese cond	40.000,00
FONDO "oscillazione titoli"	30.000,00
RISERVA	25.000,00
PATRIMONIO	2.684,93
TOTALE PASSIVO	**136.256,70**

PATRIMONIO 2013

PORTAFOGLIO TITOLI 2013

titolo	nominali	quotaz. 31 dic 2013	val bilancio	rateo
BTP 1.11.23	65.227,88	140,95	91.938,70	856,11
BTP 1.11.26	75,96	128,53	97,63	0,80
BTP 1.08.39	22.000,00	103,58	22.787,60	401,04
Totali	**87.303,84**		**114.823,93**	**1.257,95**

ANALISI PATRIMONIO 2013	
Titoli	114.823,93
ratei attivi	1.257,95
saldo c.c.	1.570,05
Fdo spese minute	20,00
mobili arredi	13,00
Crediti	–
Fondo "spese legali"	20.000,00
Fondo "affitti e spese condominiali"	40.000,00
Fondo "Oscillazioni titoli"	30.000,00
Riserva	25.000,00
Patrimonio	**2.684,93**

SITUAZIONE DEL F.I.P. AL 31 DICEMBRE 2013
come rilevato dal Bilancio della UniCredit S.p.a.

SEZIONE A

Consistenza al 31.12.2012	41.700
+ entrate - oneri finanziari	1.232
– uscite	– 4.063
Consistenza al 31.12.2013	38.190
Riserva matematica	38.869
DEFICIT	– 679

PANCHINA DEL PENSIONATO

IL GREMBIULE DELLA NONNA

Ti ricordi del grembiule di tua Nonna ?
Il primo scopo del grembiule delle Nonna era di proteggere i vestiti sotto, ma, inoltre:
Serviva da guanto per ritirare la padella bruciante dal forno. Era meraviglioso per asciugare le lacrime dei bambini ed, in certe occasioni, per pulire le faccine sporche. Dal pollaio, il grembiule serviva ad asportare le uova e, talvolta, i pulcini! Quando i visitatori arrivavano, il grembiule serviva a proteggere i bambini timidi. Quando faceva freddo, la Nonna se ne imbacuccava le braccia. Questo buon vecchio grembiule faceva da soffietto, agitato sopra il fuoco a legna. È lui che trasportava le patate e la legna secca in cucina. Nell'orto, esso serviva da paniere per molti ortaggi; dopo che i piselli erano stati raccolti era il turno dei cavoli. A fine stagione, esso era utilizzato per raccogliere le mele cadute dall'albero. Quando dei visitatori arrivavano in modo improvviso era sorprendente vedere la rapidità con cui questo vecchio grembiule poteva far giù la polvere. All'ora di servire i pasti la Nonna andava sulla scala ad agitare il suo grembiule e gli uomini nei campi sapevano all'istante che dovevano andare a tavola. La Nonna l'utilizzava anche per posare la torta di mele appena uscita dal forno sul davanzale a raffreddare; ai nostri giorni sua nipote la mette là per scongelarla. Occorrerà un bel po' di anni prima che qualche invenzione o qualche oggetto possa rimpiazzare questo vecchio buon grembiule.

PASTORE E CONSULENTE

Un pastore sta pascolando il suo gregge di pecore, ha un pascolo lontano e isolato, quando all'improvviso vede avvicinarsi una BMW nuova fiammante che avanza in una nuvola di polvere. Il guidatore, in un elegante abito di Versace, scarpe Gucci, occhiali Ray Ban e cravatta Yves Saint Laurent rallenta, si sporge dal finestrino dell'auto e, dice al pastore: "Se ti dico esattamente quante pecore hai nel tuo gregge, me ne regali una?"

Il pastore guarda l'uomo, evidentemente uno yuppie, poi si volta verso il suo gregge e risponde con calma: "Certo, perché no?"

A questo punto lo yuppie posteggia l'auto, tira fuori il suo computer portatile Dell e lo collega al suo cellulare. Entra hi Internet, naviga in una pagina della NASA, seleziona un sistema satellitare GPS per avere un'esatta posizione di dove si trova e invia questi dati a un altro satellite NASA che scansiona l'area e ne fa una foto hi risoluzione ultradefinita. Apre quindi un programma di foto digitale della Adobe ed esporta l'immagine a un laboratorio di Amburgo in Germania che dopo pochi secondi gli spedisce una e-mail sul suo Iphone confermando che l'immagine è stata elaborata e i dati sono stati completamente memorizzati. Tramite una connessione ODBC accede a un database MS-SQL e su un foglio di lavoro Excel con centinaia di formule complesse carica tutti i dati tramite e-mail. Dopo pochi minuti elabora la risposta e alla fine stampa una relazione completa di 150 pagine, a colori, sulla sua nuovissima stampante HP LaserJet portatile ipertecnologica e miniaturizzata, e rivolgendosi al pastore esclama: "Tu possiedi ESATTAMENTE 1586 pecore".

"Giusto! ! Beh... a questo punto immagino che tu possa prenderti la tua pecora" dice il pastore e guarda l'uomo scegliere un animale, che si appresta poi a mettere nel baule dell'auto. Prima che l'uomo riparta il pastore aggiunge: "Ehi, se indovino che mestiere fai, mi restituisci la 'pecora'?". Lo yuppie ci pensa su un attimo e dice: "Okay, mi pare giusto, perché no?" "Tu sei un consulente" dice il pastore.

"Caspita, è vero - dice l'uomo - ma come hai fatto a indovinare?"

"Beh non c'e molto da indovinare, mi pare piuttosto evidente - dice il pastore - sei comparso senza che nessuno ti cercasse, vuoi essere pagato per una risposta che io già conosco, a una domanda che nessuno ti ha fatto e - soprattutto - non capisci un cavolo del mio lavoro... Ora restituiscimi il mio cane!!!"

MOD. 730/2014
NOVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Anche quest'anno dobbiamo analizzare le variazioni introdotte nella compilazione della dichiarazioni dei redditi, che oltre a rilevare ed impattare sull'imponibile fiscale e, per conseguenza, sull'ammontare di quanto dobbiamo pagare ci impegna sempre più nella compilazione del Modello 730, che all'origine veniva definito come modello "facilitato", invece; Riportiamo, ovviamente, solamente le novità più significative, che possono incidere sulle modalità compilative del modello 730/2014 e che riteniamo *possano interessare il maggior numero di nostri soci*.

Quadro B, nella compilazione è **importantissimo** sapere che, per i fabbricati concessi in locazione, la deduzione forfetaria del canone di locazione prevista in assenza dell'opzione per il regime della cedolare secca è ridotta dal 15 al 5 per cento.

Pertanto nella colonna **"6"**, "canone di locazione" occorre riportare il **95%** (e non l'85%) del canone annuo che risulta dal contratto di locazione e nella colonna **"5"** (codice canone) si dovrà indicare il codice **"1"**.

Inoltre se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell'anno, il canone va riportato in proporzione ai giorni di durata della locazione, da indicare nella colonna "3". In pratica si indica il canone che si è (o avrebbe dovuto essere) percepito nel periodo di locazione, nella sua interezza (da intendersi al 95%), indipendentemente dalla quota di possesso.

Nel caso di opzione per la **cedolare secca** la base imponibile è costituita dal canone di locazione, nella sua interezza, alla quale si applica un'aliquota di tassazione secca del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero. Se la tipologia di contratto riguarda accordi di locazione a canone concordato (L. 431/98) l'aliquota di tassazione agevolata è stata ridotta al **15%**. La diminuzione, dalla precedente tassazione del 19%, rappresenta la novità per l'anno 2013.

Il canone va riportato (colonna "6") senza abbattimenti, nella colonna "5" (codice canone) va indicato **"3"** ed occorre barrare la colonna **"11"**.

La colonna 10 (**IMU dovuta per il 2013**) deve riportare l'IMU dovuta (anche se non versata) e non deve essere compilata unicamente nel caso di esonero dal pagamento in presenza di cause di esenzione o, per gli immobili condominiali, se la stessa è stata versata dall'amministratore del condominio.

La colonna 12 (casi **particolari** IMU) va compilata in particolare nell'ipotesi di esonero di cui al punto precedente ed in altre fattispecie indicate a pag. 21 delle istruzioni.

Desideriamo, al riguardo, far notare due casistiche:

1) Abitazione principale e pertinenze classificate nelle categorie "di lusso: A/1, A/8, e A/9";dette unità immobiliari pagano l'IMU che, però, sostituisce la tassazione Irpef ed addizionali. In altri termini sono esenti da tassazione ordinaria ma hanno scontata l'IMU.
2) Immobile ad **uso abitativo non locato**, assoggettato ad IMU e situato nello stesso comune in cui si trova l'immobile adibito ad abitazione principale; in questo caso, novità di questa dichiarazione, l'**immobile concorre alla formazione della base imponibile Irpef** e relative addizionali nella **misura del 50%**.

Quadro E "oneri e spese", le fattispecie indicate sul modello sono state ridotte a sette (codici da E/1 ad E/7) mentre tutte le altre spese vanno riepilogate nelle voci da E/8 a E/12 come da prospetto consultabile a pag. 33 delle relative istruzioni ministeriali. La motivazione riteniamo sia dettata dall'esigenza di contenere il formato del modello 730 nel limite di numero 4 facciate.

Riteniamo comunque utile, ricordare che:

- **i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni sono ora detraibili nel limite massimi di € 630,00**.

- Inoltre, in considerazione del sempre maggior numero di famiglie coinvolte, vogliamo focalizzarci sulla detrazione fruibile, fino ad un importo massimo di € 2.100,00 (se il reddito complessivo non supera € 40.000,00) per spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (vedi istruzioni a pag. 37). Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica e la spesa da idonea documentazione rilasciata dall'addetto all'assistenza (senza la necessità di particolari requisiti specialistici).

I contributi previdenziali ed assistenziali per gli addetti ai servizi domestici e familiari (per la parte a carico del datore di lavoro) sono invece deducibili (fino all'importo massimo di € 1.549,37) e vanno riportati al rigo E/23. Sono deducìbili (rigo E25) anche le spese di assistenza specifica per le persone con disabilità e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi della L. 104 del 1992). Facciamo riferimento alle spese per l'assistenza infermieristica e riabilitativa ed altre similari fornite da figure professionali (come da apposita documentazione attestante tali qualifiche; vedi istruzioni ministeriali pag. 41).

Nuova è la sezione III C, sempre del quadro E oneri e spese (vedi articolo a lato). Dalla corrente dichiarazione è riconosciuta una detrazione d'imposta del 50%, ripartita in 10 anni, per acquisti sostenuti dal **6 giugno 2013** di mobili e di grandi elettrodomestici di classe A+, finalizzati all'arredo di immobile **oggetto di ristrutturazione** (rigo E/57).

Quadro I "Imposte da compensare".

Questo quadro non è nuovo, ma nello scorso anno si poteva utilizzare il credito risultante dal mod. 730 unicamente per il pagamento dell'Imu; ora l'eventuale credito può essere utilizzato per pagare le imposte dovute nel 2014, mediante compensazione nel mod. F24.

Per motivi pratici, salvo grossi importi, sconsigliamo di utilizzare detta opportunità. E' stata anche ampliata la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef.

Crediamo utile attirare la Vostra attenzione anche su questa novità:

- Nella situazione di dichiarazione a credito di importo pari o superiore ad € 4.000,00 ed in presenza di familiari a carico o di eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni, l'ammontare dovuto non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta ma dall'Amministrazione Finanziaria, dopo i controlli che riterrà necessari.

PROROGA DEI BONUS PER GLI INTERVENTI SUGLI IMMOBILI 2014 E 2015

Il DDL di stabilità del 2013, contiene il differimento al 2014 delle aliquote "potenziate" e rimodula quelle per il 2015. Il testo del DDL di stabilità per l'anno 2014, approvato il 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri, contiene importanti novità sui **bonus** per gli interventi volti alla r**iqualificazione energetica, al recupero del patrimonio edilizio**, per determinati **interventi antisismici e per l'acquisto di mobili** e grandi elettrodomestici.

Modificando gli artt. 14 e 16 del DL 4 giugno 2013 n. 63, convertito nella L. 3 agosto 2013 n. 90, infatti, sono state per lo più **prorogate** anche per il 2014 le aliquote "potenziate" delle detrazioni. Le stesse, inoltre, sono state **rimodulate** per l'anno 2015. Si segnala, innanzitutto, che le novità introdotte riguardano la detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui ai commi da 344 a 347 dell'art. l della L. n. 296/2006. Il DDL, infatti, stabilisce che essa si applichi nella misura del 65% (in luogo del precedente 55%) alle spese sostenute **dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014**.

Il "potenziamento" dal 55% al 65% dell'aliquota, si ricorda, era stato stabilito dal DL n. 63/201 3, ma riguardava le sole spese sostenute fino al 31 dicembre 2013. Il DDL, pertanto, proroga di un ulteriore anno l'aliquota del 65% e stabilisce, in aggiunta, che alle spese sostenute per i medesimi interventi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 si applichi l'aliquota del 50%.

Riassumendo, la **detrazione IRPEF/IRES** in questione si applica nella misura del:

- 55% per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013;

- 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
- 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015.

Per gli interventi relativi a **parti comuni degli edifici condominiali**, di cui agli artt. 1117 e 1117 i-bis c.c. oppure per gli interventi che interessino **tutte le unità immobiliari** di cui si compone il singolo condominio, la suddetta agevolazione è stabilita nella misura del:

- 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
- 50% per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.

Salvo ulteriori proroghe, a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2016, ovvero dal 1° luglio 2017 in relazione alle parti comuni condominiali o a tutte le unità immobiliari del condominio, per gli interventi di risparmio energetico sarà applicabile soltanto la detrazione IRPEF del 36%, di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR. Si ricorda che per i lavori di riqualificazione energetica il limite massimo della detrazione spettante rimane invariato e differisce a seconda della tipologia dell'intervento effettuato. La **detrazione IRPEF per interventi volti al recupero** del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR, invece, nel limite massimo di spesa detraibile **pari a 96.000 euro** per unità immobiliare, è pari al:

- 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 (il "potenziamento" dell'aliquota dal 36% al 50% era previsto fino al 31 dicembre 2013);
- 40% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

La detrazione IRPEF in discorso compete quindi relativamente alle spese pagate di regola mediante bonifico bancario o postale (contenente le previste informazioni). A tali fini, lo si ricorda, occorre fare riferimento al **criterio di cassa** e, quindi, alla **data dell'effettivo pagamento**. Pertanto, salvo modifiche o proroghe, la percentuale del 36% ritornerà applicabile a partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2016.

Per determinati **interventi antisismici** (concernenti la realizzazione di opere finalizzate all'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, di cui alla lett. i) dell'art. 16-bis, comma 1, del TUIR), inoltre, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, si applica una detrazione dall'imposta lorda pari al:

- 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;
- 50 % per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Si ricorda che la nuova detrazione, introdotta dall'art. 16, comma 1-bis del DL n. 63/2013, si rende applicabile agli interventi:
  a) le cui **procedure autorizzate** sono attivate a decorrere **dal 4 agosto 2013**;
  b) eseguiti su edifici ricadenti nelle **zone sismiche ad alta pericolosità** (zone 1 e 2), di cui all'OPCM 20 marzo 2003 n. 3274;
  c) che si riferiscono a costruzioni **adibite ad abitazione principale o ad attività produttive**. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 18 settembre 2013 n. 29, possono beneficiare della nuova detrazione sia i soggetti passivi IRPEF, che i soggetti passivi IRES.

Infine, il DDL di stabilità per l'anno 2014 contiene delle novità anche in relazione all'agevolazione per l'acquisto di **mobili e di grandi elettrodomestici** (con determinate caratteristiche) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (c.d. **"bonus arredamento"**), introdotta dall'art. 16, comma 2, del DL n. 63/2013.

In particolare, per l'acquisto di tali beni la **detrazione IRPEF** del 50% si applica alle **spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014** (e non soltanto a quelle pagate entro fine dicembre 2013 come precisato dalla circolare n. 29/2013 dell'Agenzia delle Entrate anteriormente alle nuove disposizioni normative).

Rimane invariato l'ammontare complessivo della spesa agevolabile per l'acquisto di mobili, che non può essere superiore a 10.000 euro, e la ripartizione della detrazione tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

PEREQUAZIONE PENSIONI ANNO 2014

Dopo 2 anni di riduzione significativa della perequazione (rivalutazione) delle pensioni che aveva visto rivalutarsi del 100% dell'inflazione solo la quota di pensione sino a 3 volte il minimo (pari ad € 1.405,00 lordi), per poi vederla ridotta al 90% per la parte di pensione sino ad € 2.341,00 e per chi superasse tale importo lordo una perequazione del 70% sino ad € 1.405,00 e 0% per la parte eccedente, con il risultato di ottenere al massimo una rivalutazione pari ad € 22,62, **ecco che la legge di stabilità varata a fine 2013 rivede anche per il triennio 2014-2016 la modalità di calcolo della perequazione, che sarà piena solo per pochi pensionati.**

Tenuto presente che il calcolo della perequazione avrà come base per il primo anno una ipotesi di inflazione stimata del 1,2%, la rivalutazione non sarà comunque uguale per tutti: infatti **prevede la rivalutazione al 100% (quindi 1,2%) solo per chi percepisce una pensione lorda mensile sino a € 1.504,13, per scendere al 90% per le pensioni sino a € 2.003,12, quindi 75% sino a € 2.499,44 e 50% sino ad € 2.972,58**. Oltre tale importo l'aumento per il solo anno 2014 è comunque limitato ad € 17,84. Lo schema tratto dal sito dell'INPS vuol rendere più comprensibile la quantità di numeri che abbiamo dovuto indicare:

TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI

Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1 gennaio 2014	501,38	285,79	368,89	447,61
Importi annui	6.517,94	3.715,27	4.795,57	5.818,93

AUMENTO PER COSTO VITA-PEREQUAZIONE

Dal 1 gennaio 2014	Fino a 3 volte il TM	1,20%	Fino a € 1.486,29
	fascia di garanzia (*)		Oltre € 1.486,29 e fino a € 1.488,06 garantiti € 1.504,13
	Oltre 3 fino a 4 volte il TM	1,08%	Oltre € 1.486,29 e fino a € 1.981,72
	fascia di garanzia (*)		Oltre € 1.981,72 e fino a € 1.985,25 garantiti € 2.003.12
	Oltre 4 fino a 5 volte il TM	0,90%	Oltre € 1.9 8 1,72 e fino a € 2.477, 15
	fascia di garanzia (*)		Oltre € 2.477,15 e fino a € 2.484,53 garantiti € 2.499,44
	Oltre 5 fino a 6 volte il TM	0,60%	Oltre € 2.477,15 e fino a € 2.972,58
	Oltre a € 2.972,58	Importo	Aumento di € 17,84

(*) Le fasce di garanzia sono utilizzate quando, applicando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequata. TM = trattamento minimo.

Nota: 1,08% è il 90% dell'inflazione programmata, 0,90% è il 75%, 0,60% è il 50%.

La differenza con quanto avvenuto nei due anni precedenti è relativa al fatto che per il 2012/2013 la limitazione della perequazione è avvenuta tramite una riduzione progressiva su quote-parte della pensione, mentre per il triennio 2014/2016 la riduzione riguarda l'applicazione di una minore percentuale di costo della vita sul totale della pensione percepita.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

La Legge di Stabilità ha poi reintrodotto per il triennio 2014/2016 l'imposizione di un contributo di solidarietà con carattere di temporaneità e progressività, a carico delle pensioni di importo superiore a € 90.000 lordi annui (14 volte trattamento minimo INPS pari a 501,37 € mensili) erogate da tutte le forme di previdenza obbligatorie.

Il contributo è:

- il 6 % sulla parte compresa tra 14 volte il trattamento minimo INPS (7.019 € lordi mensili) e 20 volte il trattamento minimo (€ 10.027);
- il 12 % sulla parte eccedente 20 volte il trattamento minimo e fino a 30 volte il trattamento minimo (€ 15.041);
- il 18 % sulla parte eccedente 30 volte il trattamento minimo (€ 15.041).

Si ricorda che il precedente contributo di solidarietà applicato per gli anni 2011, 2012 e 2013 è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n.16 del 5 giugno 2013 e che è stata già restituita ai pensionati interessati la quota relativa al solo anno 2013: mentre sono ancora in sospeso i rimborsi per gli anni 2011 e 2012.

Onde evitare la prescrizione del credito, nel caso perdurasse l'assenza di notizie da lnps o Agenzia Entrate, sarà necessario inoltrare istanza con raccomandata A.R. con richiesta di rimborso all'Agenzia delle Entrate di riferimento della propria residenza ed eguale raccomandata al sostituto d'imposta (Fondo Pensioni Unicredito).

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAF O AL PROFESSIONISTA ABILITATO

SCADENZE	IL CONTRIBUENTE	IL SOSTITUTO DI IMPOSTA
Entro il 28 febbraio 2014	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	
Entro il 31 maggio 2014	Presenta al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente.
Entro il 15 giugno 2014	Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.
A partire dal mese di luglio 2014 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2014)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (o degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni nei mesi successivi.	
Entro il 30 settembre 2014	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mcd. 730-3.	
Entro il 30 giugno 2014		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.
Entro il 25 ottobre 2014	Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.	
A novembre 2014	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dowte a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell interesse nella misura dello 0,4 percento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre	
Entro il 10 novembre 2014	Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativa e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative. .

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL SOSTITUTO DI IMPOSTA

SCADENZE	IL CONTRIBUENTE	IL SOSTITUTO DI IMPOSTA
Entro il 28 febbraio 2014	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	Consegna al contribuente la certiflcazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.
Entro il 30 aprile 2014	Presenta al proprio sostituto d'imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della de- stinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contnbuente.
Entro il 31 maggio 2014	Riceve dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mcd. 730-3
A partire dal mese di luglio 2014 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2014)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i nmborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ultenori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (owero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.
Entro il 30 settembre 2014	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.	
A novembre 2014	Riceve la retribuzionecon le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	Agiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.
Entro il 30 giugno 2014		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.

SCADENZARIO FISCALE DEL 16 MAGGIO 2014

Scadenze per Dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali

Ravvedimento

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 aprile 2014 (ravvedimento), con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3%

Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari

Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente.

Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché titoli rappresentativi dei predetti strumenti

Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente.

Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati

Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui ali'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente.

ECCO COME E QUANDO SI PAGHERANNO LE TASSE SUGLI IMMOBILI

TASI	IMU	TARI	IUC
1 COME FUNZIONA È la nuova imposta sui servizi indivisibili che si applica sui fabbricati, compresa l'abitazione principale, e sulle aree fabbricabili, così come definiti ai fini Imu. La base imponibile si determina con le stesse regole dell'Imu. Sono soggetti passivi possessori e detentori (anche inquilini) degli immobili. Questi ultimi, in misura compresa tra il 10 e il 30 per cento, secondo quanto decide il comune. L'aliquota base è l'1 per mille, la massima va determinata in modo che la somma di Tasi e Imu non superi il 10,6 per mille. 2 QUANDO SI PAGA Al 16 giugno e al 16 dicembre di ogni anno. Per la prima casa si paga tutto entro il 16 dicembre, a meno che il comune non abbia pubblicato la delibera sulle aliquote entro il 31 maggio. 3 PARTICOLARITÀ 2014 Quest'anno la Tasi non può superare il 2,5 per mille. Il comune può aumentare però di un altro 0,8 per mille se fissa agevolazioni all'abitazione principale tali da equiparare il carico della Tasi a quello dell'Imu sull'abitazione principale.	1 COME FUNZIONA Si paga su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli ed è dovuta solo dal proprietario o da chi vanta un diritto reale di godimento. La base imponibile si determina partendo dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata, moltiplicando l'importo per i coefficienti stabiliti dalla legge per ciascuna tipologia immobiliare. Perle aree fabbricabili, l'imponibile è il valore di mercato del bene. L'aliquota base è pari al 7,6 per mille ma il comune può variarla dal minimo del 4,6 per mille al massimo del 10,6 per mille. 2 QUANDO SI PAGA In due rate, al 16 giugno e al 16 dicembre di ogni anno. 3 PARTICOLARITÀ 2014 L'Imu non è dovuta sulle abitazioni principali non di lusso e su quelle a esse assimilate per legge o per, regolamento comunale (come quelle in comodato ai parenti stretti). Non è dovuta anche sugli alloggi sociali, sugli immobili adibiti a ricerca scientifica degli enti non commerciali e sui beni merce delle imprese costruttrici.	1 COME FUNZIONA Ha sostituito la Tares, che ha avuto vita breve. Ed è dovuta per finanziare il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Si applica su tutti gli immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono esenti le superfici che producono rifiuti speciali. Sono inoltre esenti le aree scoperte pertinenziali. È composta da una quota fissa e da una variabile. La prima è a copertura dei costi fissi del servizio. La seconda per la fruizione del servizio da parte del contribuente. Le utenze domestiche pagano in funzione dei metri quadrati e del numero dei componenti il nucleo familiare. Le altre utenze pagano in funzione dei metri quadrati e degli indici medi di produttività dei rifiuti. 2 QUANDO SI PAGA Si paga alle scadenze stabilite dal comune che deve assicurare almeno due rate semestrali. 3 PARTICOLARITÀ 2014 Entro il 30 giugno 2014 il ministero dell'Ambiente dovrebbe approvare un nuovo regolamento per determinare le nuove tariffe della Tari.	1 UN'IMPOSTA "COLLETTIVA" L'imposta unica comunale, in realtà, come tributo unico non esiste ma è una semplice sigla che serve a indicare tre tributi diversi: si tratta dell'Imu, della Tasi e della Tari. Non si può quindi parlare di un soggetto passivo della Iuc né di una base imponibile Iuc. Esistono invece i soggetti passivi di Imu,Tari eTasi, come illustrato sopra. Secondo le disposizioni di riferimento, la Iuc ha una parte propriamente patrimoniale, rappresentata dall'Imu, e una parte rappresentativa della fruizione dei servizi comunali, costituita da Tari eTasi. 2 SCADENZE E PROCEDURE Anche sotto l'aspetto procedurale non si può in alcun modo parlare di tributo unico: le scadenze di pagamento sono infatti quelle dell'Imu e della Tasi, da un lato, e della Tari, dall'altro. La modulistica della dichiarazione è pure diversificata, poiché la dichiarazione Imu è su modelli ministeriali mentre le dichiarazioni Tari e Tasi su moduli comunali e solo la scadenza di presentazione della dichiarazione è invece comune per i tre tributi e coincide con il 30 giugno.

regolamento) ovvero se era, invece, frutto di valutazioni attuariali (ossia rappresentazione in termini contabili della stima dell'onere pensionistico a carico della Banca), e quali eventuali modifiche ha comportato, nella redazione di questa specifica voce di bilancio, l'introduzione del principio contabile internazionale IAS n. 19.».

si riportano, di seguito, le conclusioni alle quali il CTU è pervenuto, articolate per ciascuna delle due domande ravvisabili nel quesito stesso:

Prima domanda

«Se la voce "consistenza al 31.12.2005" iscritta a bilancio 2006 rappresentava la consistenza del Fondo derivante dai versamenti effettuati e dagli apporti ad esso confluiti nel corso del tempo, maggiorata dei rendimenti, dedotte le prestazioni erogate (come previsto dal Regolamento) ovvero se era, invece, frutto di valutazioni attuariali (ossia rappresentazione in termini contabili della stima dell'onere pensionistico a carico della Banca)».

Risposta alla prima domanda

La consistenza al 31 dicembre 2005, iscritta a bilancio 2006, era frutto di valutazioni attuariali.

Seconda domanda

«... e quali eventuali modifiche ha comportato, nella redazione di questa specifica voce di bilancio, l'introduzione del principio contabile internazionale IAS n. 19».

Risposta alla seconda domanda

a) L'adozione del principio internazionale IAS 19, nel bilancio 2006, ha comportato, per esigenze comparative, la riespressione della consistenza dei due fondi al 31 dicembre 2005 quale mero frutto di calcoli attuariali. L'azienda bancaria ha, in tal modo, abbandonato la prassi adottata nei precedenti esercizi, di esposizione della consistenza dei due fondi sulla base di criteri di determinazione differenti da quello meramente attuariale, derivanti - per quanto è stato possibile comprendere - dagli accordi aziendali, come, peraltro, consentito dal principio contabile italiano OIC 19;

b) l'adozione dell'IAS 19 ha avuto, inoltre, quale conseguenza di tipo "numerico" la variazione in diminuzione della consistenza dei due fondi al 31 dicembre 2005 secondo principi internazionali, rispetto a quella, alla stessa data, determinata secondo i previgenti principi contabili italiani. Tale variazione negativa, rispettivamente pari ad euro 48,2 milioni circa nel caso del fondo pensionati ex Credito Romagnolo e pari ad euro 2,6 milioni circa, nel caso del fondo pensionati ex Cassa di Risparmio di Trento e di Rovereto, secondo le disposizioni previste dal principio IFRS 1, è stata imputata al patrimonio netto dell'azienda bancaria.

Con osservanza
Ascanio Salvidio
Dottore commercialista Revisore legale

La nostra azione, prima ancora che il giudice emetta la sentenza in merito, ha avuto l'effetto che il deficit del patrimonio del nostro FIP è stato sanato. L'operazione si è concretizzata iscrivendo come dato di partenza non più il saldo del patrimonio dell'anno precedente (ora definito Consistenza al.) ma bensì l'ammontare del valore attuariale rilevato nell'esercizio. Infatti nel bilancio 2013 appare una nuova dizione "Consistenza al 31.12.2012" che riporta il valore attuariale indicato nel bilancio 2012.

Noi riteniamo che questo comportamento sia frutto della nostra azione. Però, coadiuvati dal nostro legale chiederemo al giudice di emettere una sentenza in base all'art. 2117 CC articolo che a parere nostro dovrebbe tutelarci affinchè non ci siano futuri prelevamenti dal patrimonio del nostro FIP poi accreditati nel bilancio della banca.

AVVERTENZA

Tutte le note sono state compilate dalla nostra redazione attingendo alle Norme ufficiali o a qualificati quotidiani o periodici.
Non possiamo tuttavia assumere alcuna responsabilità per gli eventuali errori od omissioni delle nostre fonti o per nostre involontarie sviste.

LETTERA DI UN PADRE AL FIGLIO

Se un giorno mi vedrai vecchio, se mi sporco quando mangio e non riesco a vestirmi…, abbi pazienza, ricorda il tempo che ho trascorso io a insegnartelo. Se quando parlo con te ripeto sempre le stesse cose, non mi interrompere... ascoltami. Quando eri piccolo dovevo raccontarti ogni sera la stessa storia, finché non ti addormentavi.

Quando non voglio lavarmi non biasimarmi e non farmi vergognare..., ricordati quando dovevo correrti dietro, inventando delle scuse perché non volevi fare il bagno.

Quando vedi la mia ignoranza per le nuove tecnologie, dammi il tempo necessario e non guardarmi con quel sorrisetto ironico. Ho avuto tanta pazienza per insegnarti l'abc.

Quando a un certo punto non riesco a ricordare o perdo il filo del discorso..., dammi il tempo necessario per ricordare. E se non ci riesco, non ti innervosire: la cosa più importante non è quello che dico, ma il mio bisogno di essere con te e averti lì che mi ascolti.

Quando le mie gambe stanche non mi consentono di tenere il tuo passo non trattarmi come fossi un peso, vieni verso di me con le tue mani forti nello stesso modo con cui io l'ho fatto con te quando muovevi i tuoi primi passi.

Quando dico che vorrei essere morto... non arrabbiarti, un giorno comprenderai che cosa mi spinge a dirlo. Cerca di capire che alla mia età a volte non si vive, si sopravvive soltanto.

Un giorno scoprirai che, nonostante i miei errori, ho sempre voluto il meglio per te, che ho tentato di spianarti la strada. Dammi un po' del tuo tempo, dammi un po' della tua pazienza, dammi una spalla su cui poggiare la testa allo stesso modo in cui io l'ho fatto per te.

Aiutami a camminare, aiutami a finire i miei giorni con amore e pazienza. In cambio io ti darò un sorriso e l'immenso amore che ho sempre avuto per te.

Ti amo figlio mio.

Il tuo papà

SITUAZIONE DEI SOCI

Alla data odierna gli iscritti all'Associazione sono: **458**.

I NOSTRI LUTTI

Comunichiamo con vivo cordoglio e con un pensiero di commossa partecipazione alle famiglie, la scomparsa dei soci:

- ANGELINI POSTAL GIUSEPPINA
- BRACCHETTI BERTI LUIGINA
- DALSANT DEVIGILI MARIA GRAZIA
- GIUPPONI PAOLO
- TRENTINAGLIA TOMASI IOLANDA
- TURRI GRAZIADEI RITA

NUOVE PENSIONI DI REVERSIBILITÀ:

- NESSUNA

SCADENZE PER PENSIONATI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

16 MAGGIO 2014:
Ravvedimento per la regolarizzazione dei versamenti di imposta e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 aplrile 2014 (ravvedimento), con la maggioranzione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3%.

3 GIUGNO 2014:

- Riceve dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione Mod 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3;
- Presenta al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod.730-1 per la scelta della destinazione dell'8 e 5 per mille del IRPEF;

15 GIUGNO 2014:

- riceve dal CAF o dal professionista copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-1

A partire dal mese di **agosto settembre 2014**:

- riceve la pensione con i rimborsi o le trattenute della somme dovute.

DELEGA

Il / la sottoscritt... _____

Socio/a dell'Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

d e l e g a

il/la socio/a Signor... _____

a rappresentarlo/a con i più ampi poteri, all'Assemblea convocata per il giorno 29 maggio 2014.

_____ _____

(data) (firma)

DELEGA

Il / la sottoscritt... _____

Socio/a dell'Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

d e l e g a

il/la socio/a Signor... _____

a rappresentarlo/a con i più ampi poteri, all'Assemblea convocata per il giorno 29 maggio 2014.

_____ _____

(data) (firma)